

Premessa.

Gli orientamenti generali previsti nel PAN sono stati tradotti in disposizioni legislative – e con ciò meglio delineati – con il recepimento della Direttiva 28 mediante il Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011.

INTEGRAZIONI RICHIESTE AL PAN

Procedure di autorizzazione (D4.2.1)

- Il principale ostacolo identificato in Italia è rappresentato dalle diverse modalità regionali d'applicazione della procedura unica di autorizzazione, il che può generare ritardi. L'Italia propone di pubblicare orientamenti relativi alle modalità per svolgere autorizzazioni individuali, per integrare l'elettricità rinnovabile onshore nel panorama e per ottimizzare le opere di connessione degli impianti alla rete. Si deve pertanto precisare il calendario per l'approvazione degli orientamenti nazionali, nonché quello per l'adeguamento della normativa regionale a detti orientamenti.

Punto 4.2.1 (e) del PAN

La risposta era già contenuta nel PAN. Si forniscono i seguenti ulteriori dettagli

Le Linee Guida nazionali costituiscono lo strumento predisposto dal Governo italiano per omogeneizzare le procedure autorizzative locali. Le Linee Guida sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 18 settembre in allegato al DM 10 settembre 2010. Secondo quanto previsto nel decreto, le Regioni avevano 90 giorni di tempo per adeguare i propri regolamenti alla disciplina nazionale (quindi, entro il 2 gennaio 2011); decorso tale termine, trovano comunque applicazione diretta le Linee guida nazionali.

Il testo contiene regole e criteri unitari per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici, cui è dedicato uno specifico allegato tecnico e che sarà affiancato da altri allegati concernenti le altre fonti rinnovabili. In attuazione di tali linee guida, le Regioni procedono, in base ai criteri ivi previsti, alla individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impiantistiche, con il risultato di un'accelerazione delle procedure e di assicurare uno sviluppo ordinato sul territorio delle infrastrutture energetiche, in quanto sono date regole certe che favoriscono gli investimenti, consentendo di coniugare le esigenze di crescita con quelle di rispetto dell'ambiente e del paesaggio. Per quanto riguarda le opere connesse, le Linee Guida, oltre a chiarire i criteri in base ai quali ricorre il requisito della connessione all'impianto, introducono, in particolare per le infrastrutture di rete, una rilevante semplificazione stabilendo che il gestore di rete debba tener conto in modo coordinato delle richieste di connessione di impianti riferite ad una medesima area, potendo, a seguito di apposita istruttoria, inserire nel preventivo per la connessione una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti rinnovabili. E' poi inserita la previsione in base alla quale i concessionari delle reti di trasmissione e distribuzione devono informare semestralmente le Regioni circa le soluzioni di connessione elaborate e poi accettate dai proponenti allo scopo di agevolare il coordinamento nelle attività di autorizzazione degli impianti.

Le Linee Guida, in funzione di un eventuale loro aggiornamento, prevedono il monitoraggio dell'attività autorizzativa regionale. A tal fine le Regioni devono fornire periodicamente informazioni e dati circa i procedimenti e presentano proposte per perseguire la maggiore efficacia dell'azione amministrativa nell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti.

Immobili (D4.2.3)

- Si deve fornire il calendario relativo all'adozione della normativa volta a fissare taluni livelli minimi di energie rinnovabili in alcuni immobili. Si deve inoltre chiarire se siano stati ulteriormente sviluppati gli incentivi presi in considerazione nel piano d'azione, quali il premio corrisposto sul volume delle energie rinnovabili e gli sconti destinati a coprire i costi di sviluppo in ambito edilizio; è altresì opportuno fornire il calendario per l'adozione.

Punto 4.2.3 (c) del PAN

[Può essere aggiunto come penultimo paragrafo il seguente:]

A seguito del recepimento della direttiva 2009/28/CE, con il D.Lgs. 28/2011 è stato stabilito che i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto a determinati valori minimi obbligatori, beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5%, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale.

Punto 4.2.3 (e) del PAN

[Può essere aggiunto come ultimo paragrafo il seguente:]

L'Art. 11 del D.Lgs. 28/2011 di recepimento della Direttiva 2009/28/CE, ha rafforzato gli obblighi previsti per l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (edifici esistenti aventi superficie utile superiore a 1000 metri quadrati soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro, o edifici di qualsiasi superficie soggetti a demolizione e ricostruzione).

I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti devono prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento.

In particolare, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:

- a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
- b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
- c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.

Tali obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

L'obbligo non si applica qualora l'edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l'intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.

Inoltre, i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti devono installare impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, la cui potenza, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula:

$$P = \frac{1}{K} \cdot S$$

Dove S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in m^2 , e K è un coefficiente (m^2/kW) che assume i seguenti valori:

- a) $K = 80$, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
- b) $K = 65$, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
- c) $K = 50$, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.

Per gli edifici pubblici gli obblighi sono incrementati del 10%.

Disposizioni in materia di informazioni (D4.2.4)

- Si devono precisare le modalità di informazione nei confronti dei professionisti, quali architetti, pianificatori, ecc., conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2009/28/CE.

Punto 4.2.4 (d) e 4.2.4 (f) del PAN

[I punti possono essere aggiornati aggiungendo quanto segue:]

Il D.Lgs. 28/2011, che ha recepito la direttiva 2009/28/CE, ha introdotto importanti novità in merito alle modalità informative rivolte ad architetti e urbanisti. Infatti il D.Lgs. 28/2011 stabilisce che il GSE – Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. – debba, entro settembre 2011, realizzare un portale informativo contenente *“orientamenti che consentano a tutti i soggetti interessati, in particolare agli urbanisti e agli architetti, di considerare adeguatamente la combinazione ottimale di fonti energetiche rinnovabili, tecnologie ad alta efficienza e sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali”*.

Oltre ai suddetti orientamenti, il portale conterrà informazioni, destinate a tutti i cittadini, su molti altri argomenti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti: informazioni sugli incentivi per le fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, calore e freddo; informazioni sui benefici netti, sui costi e sull'efficienza energetica delle apparecchiature e dei sistemi per l'uso di calore, freddo ed elettricità da fonti energetiche rinnovabili; informazioni riguardanti le buone pratiche e i procedimenti autorizzativi adottati nelle regioni.

Il portale, attualmente in fase di sviluppo, sarà consultabile da tutti i cittadini entro settembre 2011.

Al GSE è altresì affidato il compito di stipulare accordi con le autorità locali per elaborare programmi d'informazione, sensibilizzazione, orientamento o formazione.

Infine, il D.Lgs. 28/2011 ha anche previsto l'emanazione di un decreto che fisserà le modalità con le quali i fornitori o gli installatori di impianti a fonti rinnovabili rendono disponibili agli utenti finali informazioni sui costi e sulle prestazioni dei medesimi impianti.

Certificazione dei montatori (D4.2.5)

- Si devono fornire informazioni dettagliate sulle modalità di applicazione del regime di certificazione dei montatori in Italia, al fine di garantire la sensibilizzazione dei consumatori in merito.

4.2.5 (d)

Aggiungere alla fine:

Nel D.Lgs. 28/2011 è stato previsto che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, saranno stabilite le condizioni e le modalità con le quali i fornitori o gli installatori di impianti a fonti rinnovabili abilitati, rendono disponibili agli utenti finali informazioni sui costi e sulle prestazioni dei medesimi impianti.

Per quanto riguarda più in generale la questione della qualificazione degli installatori, il medesimo decreto prevede che, entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dell'allegato IV della Direttiva, attivino un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedano al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri di cui all'allegato IV e l'omogeneità a livello nazionale, ovvero nel caso in cui le Regioni e le Province autonome non provvedano entro il 31 dicembre 2012, l'ENEA mette a disposizione programmi di formazione per il rilascio dell'attestato di formazione.

Sviluppo del teleriscaldamento (D4.2.9)

- Si deve fornire una valutazione più dettagliata dei piani per migliorare la rete di teleriscaldamento/raffreddamento, poiché la tabella 11 presenta un incremento significativo (da 80 ktep nel 2005 a 900 ktep nel 2020).

4.2.9 (a)

Le considerazioni svolte per pervenire alle stime fornite sullo sviluppo del teleriscaldamento sono fornite nel seguito.

Nel caso del teleriscaldamento urbano, secondo i consuntivi AIRU (Associazione Italiana Riscaldamento Urbano), nel 2009 la volumetria teleriscaldata è stata pari a circa 227 Mm³ (211,9 Mm³ nel 2008, 199 Mm³ nel 2007), per una energia termica erogata all'utenza finale di 6.734 GWh, pari a 0,58 Mtep (6.257 GWh; 0,54 Mtep nel 2008; 5.697 GWh; 0,49 Mtep nel 2007). Di tale energia, circa, il 18,3%, in crescita rispetto ai valori degli anni precedenti (il 18% nel 2008, il 17% nel 2007) proviene da fonti rinnovabili (biomassa, RSU, recuperi da processi calore geotermico). Si tratta di circa 850.00 unità abitative servite tramite teleriscaldamento urbano.

Per stimare il trend al 2020, ci si è basati un'analisi di potenziale per il settore (RSE, studio 2008) eseguita a partire dallo stato dell'arte e sulla base di alcuni parametri statistici di riferimento, tra cui lo sviluppo demografico e lo sviluppo edilizio (inteso sia in termini di aumento della volumetria da riscaldare sia in termini di miglioramento dei parametri di efficienza energetica degli edifici). Sulla base di tali stime, si può ipotizzare, in uno scenario conservativo, che al 2020 le unità abitative/terziario teleriscaldate siano 4,0 Mni al 2020, corrispondente a un fabbisogno termico di circa 2,4 MTEP. Si è assunto poi che la percentuale di copertura di tale fabbisogno termico con fonti rinnovabili cresca, accelerando rispetto al trend storico (12% nel 2000, 17% nel 2007, 18 % nel 2008) per una quota sino al 37%, pervenendo a un dato in cui il consumo finale da fonti rinnovabili è pari a circa 900 ktep, di cui 650 ktep da biomasse.

Per sfruttare il potenziale sopra individuato è stata avviata una serie di azioni di cui si fornisce dettaglio:

Assimilazione delle reti di teleriscaldamento ad opere di urbanizzazione primaria

Le infrastrutture destinate all'installazione di reti di distribuzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento sono state assimilate ad ogni effetto (esclusa la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) alle opere di urbanizzazione primaria, ovvero a quelle opere (come ad esempio, strade, reti dell'energia elettrica e del gas) da realizzarsi obbligatoriamente in ogni nuovo insediamento [art. 22, c.1

del dlgs 28/11];

Piani di sviluppo del teleriscaldamento e teleraffrescamento a cura dei Comuni

Tali piani, elaborati dai Comuni in coordinamento con le Province e in coerenza con i Piani energetici regionali, saranno lo strumento di pianificazione locale che consentirà di incrementare sensibilmente lo sviluppo delle reti di trasmissione di calore e freddo. In tali piani, fra l'altro, i Comuni saranno chiamati a verificare la disponibilità di soggetti terzi a integrare apparecchiature e sistemi di produzione e utilizzo di energia da fonti rinnovabili e di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, anche alimentate da fonti non rinnovabili, in sede di pianificazione e progettazione, anche finalizzate a ristrutturazioni di aree residenziali, industriali o commerciali, nonché di strade, fognature, reti idriche, reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas e reti per le telecomunicazioni [art. 22, c.2 del dlgs 28/11];

Incentivi per finanziare le infrastrutture di trasporto del calore

E' stato individuato uno specifico fondo di garanzia permanente, alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano, istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico. Il fondo consentirà di finanziare la realizzazione delle infrastrutture di teleriscaldamento necessarie. [art. 22, c.4 e 5 del dlgs 28/11] Simultaneamente, gli strumenti per l'incentivazione dell'energia termica consentiranno la realizzazione delle centrali di produzione. [vedi risposta a D 4.4]

Regimi di sostegno al riscaldamento (D4.4)

- Si devono spiegare in modo più approfondito le modalità con le quali i regimi di finanziamento conseguiranno lo sviluppo del riscaldamento rinnovabile, poiché la maggior parte delle misure non è mirata al riscaldamento/raffreddamento rinnovabili, ma mira più genericamente all'efficienza energetica. Se del caso, si devono fornire informazioni relative alle eventuali opzioni che riguardano nuovi incentivi, nonché la relativa tempistica di adozione.

4.4

Aggiornamento:

Il D.Lgs. 28/2011, che ha recepito la direttiva 2009/28/CE, ha introdotto alcune importanti novità per il sostegno alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e l'efficienza energetica.

All'articolo 27 il decreto fissa nuove modalità per l'incentivazione delle misure e degli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia da FER:

- mediante contributi a valere sulle tariffe del gas naturale per gli interventi di piccole dimensioni;
- mediante il rilascio di certificati bianchi (Titoli di Efficienza Energetica).

In particolare, gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011, saranno incentivati sulla base dei seguenti criteri generali:

- a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio ed è commisurato alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici generati dagli interventi;
- b) il periodo di diritto all'incentivo non può essere superiore a dieci anni e decorre dalla data di conclusione dell'intervento;
- c) l'incentivo resta costante per tutto il periodo di diritto e può tener conto del valore economico

dell'energia prodotta o risparmiata;

- d) l'incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, entro sei mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. 28/2011, pubblicherà un decreto all'interno del quale saranno approfondite le modalità attuative dei nuovi meccanismi di incentivazione. In ogni caso, fin d'ora, attraverso le nuove linee guida sui certificati bianchi emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (delibera 9/11), sono state adottate misure di rafforzamento del sostegno economico per il teleriscaldamento a biomassa e la cogenerazione. In particolare, è stato incrementato il coefficiente moltiplicativo a favore di questi interventi da 1 a 3,36, insieme alla riduzione della soglia minima dei progetti ammissibili (40 tep per i progetti analitici).

Regimi di sostegno ai biocombustibili (D4.5)

- a) Si devono dichiarare gli obblighi e gli obiettivi concreti per ciascun anno, per carburante o tecnologia. Gli obblighi/obiettivi devono essere riferiti al periodo fino al 2020, ossia il periodo di riferimento del piano d'azione.
- b) Si deve osservare che il livello di ambizione per i biocombustibili di seconda generazione deve essere coerente con le misure di sostegno ideate. Si devono pertanto fornire informazioni supplementari in merito alle misure di sostegno per i biocombustibili di seconda generazione.
- Si devono inoltre fornire informazioni dettagliate sulle misure ideate per incrementare la quota di energie rinnovabili nei trasporti dopo il 2012. Si deve osservare che le misure devono essere sufficienti per garantire il conseguimento dell'obiettivo 2020.

D4.5 (a)

Aggiornamento:

Il D.Lgs. 28/2011 impone che, entro il 2014, sia raggiunta una quota minima di biocarburanti immessi in consumo pari al 5%. Pur non definendo obblighi di immissione in consumo per gli anni successivi al 2014, è stato assunto l'obiettivo del 10% al 2020, demandando a successivi provvedimenti l'individuazione degli obblighi per gli anni successivi. Tali obblighi saranno definiti tenendo conto dell'andamento osservato negli anni precedenti e dei contenuti della relazione che deve essere predisposta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 8, della direttiva. Gli obiettivi intermedi possono quindi essere assunti come una interpolazione lineare tra il 5% del 2014 ed il 10% del 2020.

D4.5 (b)

Aggiornamento:

Le misure di sostegno sono inserite nel meccanismo dell'obbligo di immissione in consumo previste dal dlgs n. 28/2011: il soggetto che dimostri di immettere in consumo biocarburanti che sono stati prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, materie di origine non alimentare, ivi incluse le materie cellulosiche e le materie ligno-cellulosiche, alghe, ha diritto a un certificato di immissione in consumo allorché è immessa una quantità di tali biocarburanti pari a 5 Gcal (anziché 10 Gcal). Può quindi considerare l'immissione in consumo di una quantità pari a due volte l'immissione in consumo di altri biocarburanti.

D4.5 (c)

Aggiornamento:

La misura dell'obbligo di miscelazione viene ritenuta sufficiente per raggiungere il target del 10% al 2020 con le novità introdotte dal dlgs n.28/11. Si faccia riferimento a quanto già detto circa la definizione della quota minima fino al 2014 e poi fino al 2020 (vedi 4.5 (a)).

A tal proposito si precisa, inoltre, che allo scopo di valorizzare il contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti dei biocarburanti prodotti in luoghi vicini a quelli di consumo finale, il contributo energetico dei biocarburanti è considerato maggiorato rispetto al contenuto energetico effettivo qualora siano prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell'Unione europea e utilizzino materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati. Identica maggiorazione è attribuita ai biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, purché la percentuale di biocarburante impiegato sia pari al 25%, fermi restando i requisiti di sostenibilità. Per tali finalità il diritto a un certificato di immissione in consumo ai fini del rispetto del richiamato obbligo matura allorché è immessa in consumo una quantità di biocarburanti pari a 9 Gcal (anziché 10 Gcal).

Approvvigionamento di biomassa (D4.6.2)

- Tabella 7: è obbligatorio compilare le colonne "importato", "esportato" e "quantitativo netto".
- Tabella 7 bis, chiarimento: per quanto riguarda l'approvvigionamento di biomassa agricola destinata alla produzione di biocombustibili, è opportuno indicare se i dati forniti nelle colonne "produzione di energia primaria" (2015 e 2020) comprendono l'energia finale contenuta nei biocombustibili o l'energia primaria derivata dalla materia prima grezza impiegata per tale produzione.
- Il quesito relativo alle importazioni non ha ottenuto risposta: si deve indicare il ruolo stimato della biomassa fino al 2020, specificando nel contempo i quantitativi previsti (in migliaia di tep) e gli eventuali paesi d'importazione.

D. 4.6.2 (a) Tab. 7

Al momento tutte le statistiche sull'uso delle biomasse a fini energetici è sotto revisione statistica, poiché le informazioni attualmente disponibili dal sistema statistico nazionale portano ad una sostanziale sottostima degli impieghi di tale fonte energetica. Indagini statistiche condotte da ENEA con affermate società di ricerca statistiche negli anni 2000 avevano dato dei risultati di uso nel settore residenziale e terziario molto diversi rispetto alle stime riportate nelle statistiche ufficiali (essenzialmente basate sulle indagini ISTAT delle statistiche forestali che escludono completamente il "fai da te", il non commerciale e quello "in nero") e quindi nel bilancio energetico nazionale e nei questionari dell'Eurostat e della CE. Analogamente a quanto scoperto da altri Paesi dell'UE che hanno provveduto a rettificare la serie storica di tali informazioni statistiche in anni recenti, anche l'Italia ha iniziato un percorso di indagini statistiche, analisi di esperti e modelli di scenario per ristrutturare completamente tali dati statistici sull'uso della biomassa come fonte energetica.

A tale proposito si è dato incarico ad ISTAT ed ENEA di effettuare una indagine estensiva (circa 30.000 famiglie intervistate con un questionario somministrato con metodologia CATI) la cui indagine pilota partirà a gennaio 2012 per avere i risultati entro dicembre 2012.

Questi risultati analizzati ed incrociati con altre informazioni sullo stock delle caldaiette a pellets, sullo stock dei camini, etc. permetterà una stima corretta e totale dei consumi di legna in Italia nel settore

residenziale.

Il modello di scenario, implementato con le informazioni di cui sopra permetterà di avere delle stime per gli anni intermedi tra una indagine estensiva e l'altra. Visto l'elevato costo di tale indagine (circa 800 mila euro) presumibilmente verrà effettuata a cadenza di ogni 5 anni.

Analogamente si sta procedendo con una analoga indagine nel settore del terziario, sempre affidata all'ISTAT per stimare l'uso della biomassa nel terziario (ristoranti, pizzerie, etc.).

I dati che finora sono stati comunicati ad Eurostat ed alla CE, quindi, per quel che concerne l'uso della biomassa sono "provisional and under revision" e la nuova serie storica sarà fornita appena disponibile, insieme ad un rapporto metodologico, così come d'accordo anche con Eurostat ed analogamente a quanto fatto da altri Stati dell'UE.

Solo in quel momento, quindi saranno fornite le nuove serie storiche con le stime disaggregate per produzione nazionale, import, export e quantitativo netto.

Più in generale, il decreto legislativo n. 28/2011 prevede l'aggiornamento della metodologia statistica necessaria per la misura del grado di raggiungimento degli obiettivi. Ciò consentirà di stimare per ciascuna fonte il livello di consumo, in modo non occasionale, ma strutturato.

D. 4.6.2 (b)

L'energia riportata nella tabella 7.a è l'energia primaria delle materia prima grezza di cui sono indicate le quantità nella medesima tabella.

D. 4.6.2 (c)

Al momento non si hanno informazioni sul quantitativo da importare fino al 2020 né del Paese di origine. Tali informazioni saranno fornite a valle del processo esposto alla domanda 4.6.2 (a).

Mobilizzazione delle biomasse (D4.6.2):

Impatto su altri settori:

- b) È obbligatorio rispondere a tale quesito.

Il decreto di recepimento della direttiva 28 ha previsto lo sviluppo e la gestione, da parte del GSE, di un sistema di monitoraggio e valutazione degli impatti diretti e indiretti dell'uso della biomassa, con particolare attenzione alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

L'Italia si aspetta un potenziale aumento della competizione sull'uso del suolo (alimentazione/prodotti legnosi ad uso industriale/trasporti/energia). A tal scopo, l'Italia vuole ragionare in termini di sviluppo economicamente e ecologicamente efficiente della bioenergia, evitando i possibili conflitti sull'utilizzo del suolo. In tal senso, è stata posta particolare attenzione a residui e rifiuti che non implicano una competizione di destinazione d'uso del suolo.

Per quanto riguarda in particolare la produzione di energia elettrica da biomassa, il decreto n. 28/2011 prevede l'erogazione di un incentivo economico sulla base dei seguenti criteri:

1) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili l'incentivo tiene conto della tracciabilità e della provenienza della materia prima, nonché dell'esigenza di destinare prioritariamente:

- a) le biomasse legnose trattate per via esclusivamente meccanica all'utilizzo termico;
- b) i bioliquidi sostenibili all'utilizzo per i trasporti;
- c) il biometano all'immissione nella rete del gas naturale e all'utilizzo nei trasporti.

2) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, l'incentivo è inoltre finalizzato a promuovere:

- a) l'uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti, di biogas da reflui zootecnici o da sottoprodotti delle attività agricole, agro-alimentari, agroindustriali, di allevamento e forestali, di prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari, nonché di biomasse e bioliquidi sostenibili e biogas da filiere corte, contratti quadri e da intese di filiera;
 - b) la realizzazione di impianti operanti in cogenerazione e microcogenerazione;
 - c) la realizzazione e l'esercizio, da parte di imprenditori agricoli, di impianti alimentati da biomasse e biogas asserviti alle attività agricole, in particolare di micro e minicogenerazione, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
-